

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 12 DEL 19.12.2024

OGGETTO: PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI PARTECIPAZIONI

Il giorno 19.12.2024, alle ore 18,45, presso la sede dell'Azienda Consortile in Via Pallavicino n. 8 a Fiorenzuola d'Arda, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri, i Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	ALBERTO TOSCANI	Presidente	X	
2	DANIELE VETRUCCI	Vice Presidente	X	
3	MARIO DUANI	Consigliere	X	
		TOTALE	3	

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Filippo Celaschi, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Presidente, dott. Alberto Toscani, constatato che la seduta è validamente costituita, invita il Consiglio di Amministrazione a trattare l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "decreto correttivo");

VISTO che:

- ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- le linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, precisano "I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.";

ATTESO che L'Azienda Consortile, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui L'Azienda Consortile non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

DATO ATTO che, dall'esame ricognitivo effettuato, l'Azienda Consortile Servizi val d'Arda, non risulta in possesso di partecipazioni societarie;

VISTO che ai fini degli adempimenti richiesti dal d. lgs. n. 175/2017, l'organo competente è l'organo amministrativo dell'ente come emerge dagli artt. 7, comma 1 lettera d) e 9, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016;

A VOTI UNANIMI palesi, espressi per appello nominale,

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,

1. **DI DARE ATTO** che l'Azienda Consortile Servizi val d'Arda non ha partecipazioni societarie;

2. **DI PROCEDERE** a:

- comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014 (convertito nella legge 114/2014) con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del decreto correttivo;

3. **DI DARE ATTO** infine che la presente deliberazione è immediatamente efficace ed eseguibile ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
dott. Alberto Toscani
(F.to dott. Alberto Toscani)

IL SEGRETARIO
dott. Filippo Celaschi
(F.to dott. Filippo Celaschi)

La suesesa deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio dal _____ per 15 gg. consecutivi;

IL SEGRETARIO
dott. Filippo Celaschi
(F.to dott. Filippo Celaschi)

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

Fiorenzuola d'Arda, lì _____

IL SEGRETARIO
dott. Filippo Celaschi

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 in data 19.12.2024

Protocollo n. 105 in data 19.12.2024
